

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE MODALITÀ TECNICHE E
OPERATIVE PER RENDERE CERTA LA DATA DI SPEDIZIONE DA PARTE
DEI GESTORI DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE FATTURE AGLI
UTENTI (ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205,
LEGGE DI BILANCIO 2018)**

INDICE

1. PREMESSE
 - 1.1 Il quadro normativo – Cenni
 - 1.2 I disservizi generati all’utenza finale dal mancato o ritardato recapito della corrispondenza in Italia
2. L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AUTORITA’
 - 2.1 Iter istruttorio e il compito attribuito all’Autorità dal Legislatore
 - 2.2 Il tavolo tecnico con gli operatori postali. La prima riunione
 - 2.3 Le osservazioni inviate dagli operatori postali
 - 2.4 Il tavolo tecnico con gli operatori postali. La seconda riunione
 - 2.5 Le ulteriori osservazioni inviate dagli operatori postali
 - 2.6 L’audizione con le Associazioni dei Consumatori
 - 2.7 *Benchmark* internazionale
 - 2.8 *Benchmark* nazionale
3. GLI ORIENTAMENTI DELL’AUTORITA’
 - 3.1 Ipotesi di una soluzione tecnica per la definizione delle modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità
 - 3.1.1 I limiti della prima soluzione proposta dagli operatori: stampa a cura del consolidatore della data di accettazione dello SDI all’interno della fattura

3.1.2. I limiti della seconda soluzione proposta dagli operatori: stampa della indicazione “spedita entro il xx/xx/xxxx” a cura del consolidatore all’interno della fattura

3.1.3 Terza soluzione: la soluzione tecnica proposta

3.1.4 La tempistica di attuazione

1 PREMESSE.

1.1 Il quadro normativo. Cenni

Il processo di armonizzazione e liberalizzazione del mercato postale, già avviato con la direttiva n. 97/67/CE¹, successivamente emendata nel 2002², è stato completato dalla direttiva n. 2008/6/CE³.

La direttiva postale è stata trasposta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante la “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”. Il decreto è stato successivamente modificato dai decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione, rispettivamente, delle direttive n. 2002/39/CE e n. 2008/6/CE.

L’art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.261/99 definisce rete postale come :” *l’insieme dell’organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore del servizio universale che consentono in particolare: a) la raccolta, dai punti di accesso sull’insieme del territorio, degli invii postali coperti dall’obbligo di servizio universale; b) il trasporto e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione; c) la distribuzione all’indirizzo indicato sull’invio*”.

L’articolo 1, comma 2, u-ter del decreto legislativo n. 261/1999, definisce invii di posta massiva quegli invii “*non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicità diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantità ai fornitori di servizi postali presso i*

¹ Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre del 1997 concernente “Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio”. Nel testo per “direttiva postale” si intende il testo della direttiva 97/67/CE coordinato con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/06/CE.

² Direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

³ Direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

punti di accesso individuati dai fornitori stessi” e la delibera n. 129/15/Cons ne chiarisce tutte le fasi di trattamento e tutti i possibili soggetti coinvolti nella relativa spedizione.⁴

L’art. 1, comma 2, lett. g) definisce come «invio di corrispondenza»: *“la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucre, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari”*.

L’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.261/99 fornisce la definizione di servizio universale: *“è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all’utenza”*. Inoltre il servizio universale è *“prestato in via continuativa per tutta la durata dell’anno”* (art. 3, comma 5, lett. b) del d.lgs n.261/99).

Sono poi definite all’art. 1, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 261/99 le *“esigenze essenziali”*: *i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale; la protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata”*.

All’art. 11, comma 1 del d.lgs. n.261/99 sono riportate le definizioni di tutela della riservatezza e della sicurezza della rete *“Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o più provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza,*

⁴ Gli invii di posta massiva vengono definiti più compiutamente nelle condizioni generali di servizio di Poste Italiane come segue: servizio per la spedizione verso qualsiasi località del territorio nazionale di invii di corrispondenza non raccomandata in grande quantità (ad eccezione della corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicità diretta per corrispondenza) secondo *standard* di confezionamento, peso, formato e area di destinazione. L’accesso al servizio è oggetto di specifiche procedure di accettazione degli invii approvate dall’Autorità di regolamentazione del settore postale (art. 2, comma 1, lettera a) dell’allegato alla delibera n. 385/13/CONS recante *“Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale”*. A partire dall’entrata in vigore del d.m. 12 maggio 2006 la posta elettronica ibrida è stata ricompresa ai fini tariffari nella posta massiva. Per posta elettronica ibrida si intende la tipologia di corrispondenza che sorge in modalità elettronica (dal mittente verso un’azienda incaricata di stampa, imbustamento, inoltro postale) ma viene recapitata in formato cartaceo al destinatario finale attraverso i normali servizi di consegna.

con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati”.

La legge 14 novembre 1995, n. 481 “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” fissa i principi generali in materia di servizi di pubblica utilità intesi quali servizi che devono essere assolutamente garantiti agli utenti finali e devono essere erogati secondo principi di uguaglianza, continuità e accessibilità. La gestione dei servizi di pubblica utilità riguarda pertanto i servizi di comunicazione elettronica, postali, di trasporto, di energia elettrica, di gas, di acqua.

In questo ambito di mercato la fattura/bolletta è il documento fiscale obbligatorio che comprova l'avvenuta prestazione dei servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo.

1.2 I disservizi generati all’utenza finale dal mancato o ritardato recapito della corrispondenza in Italia

La legge di bilancio 2018⁵ (di seguito, per brevità, “legge di bilancio”) prevede all’art. 9, comma 1, che “*l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità*”.

L’Autorità ha accolto con favore tale previsione. Sono state numerose, infatti, le segnalazioni inviate all’Autorità da parte di utenti e Sindaci che lamentavano ritardi nella consegna della corrispondenza ed in particolare proprio delle fatture/bollette da parte degli operatori postali, con evidenti conseguenze negative per i cittadini: interessi di mora per ritardato pagamento fino all’ interruzione del servizio per mancato pagamento.

Negli ultimi mesi, inoltre, si sono verificati numerosi casi di dispersione/distruzione di invii postali affidati al fornitore del servizio universale e ad altri operatori postali che hanno determinato l’avvio di procedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità.

⁵ Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

In queste ipotesi l’Autorità, accertata la dispersione di corrispondenza massiva (bollette, comunicazioni di banche e assicurazioni, etc.), ha provveduto ad informare anche le altre Autorità di settore (energia, banche, assicurazioni, trasporti), per tutelare i consumatori interessati da tali eventi critici e, conseguentemente limitare i possibili disagi derivanti dal mancato recapito della corrispondenza (come detto: interessi di mora, addebiti inconsapevoli, interruzione dei servizi, etc..).

I casi di dispersione della corrispondenza rilevati pongono seri dubbi sull’affidabilità del sistema di tracciatura, adottato da alcuni operatori postali, attraverso il quale dovrebbe essere certificato il luogo, la data e l’ora del recapito o quantomeno l’avvenuto recapito.

Alcune Società affermano di poter garantire la tracciatura attraverso un sistema di georeferenziazione, caratterizzato dall’identificazione di ogni singola busta con un codice a barre che, al momento del recapito, dovrebbe essere letto dall’apposito palmare in dotazione al portalettere, consentendo così, attraverso il sistema GPS, di registrare luogo, data e ora di recapito, permettendo al cliente (mittente) di controllare online, “in modo semplice e immediato”, lo stato di consegna.

I casi di ingenti ritrovamenti di corrispondenza - mai giunta ai destinatari – che, invece, sulla base dei dati delle Società, risultavano essere stati regolarmente recapitati, inducono a ritenere che i sistemi di georeferenziazione utilizzati possano essere agevolmente manomessi o aggirati dagli addetti al recapito. È evidente che tutto ciò rende scarsamente affidabile qualsiasi attestazione sull’avvenuto recapito al destinatario.

Le segnalazioni all’Autorità hanno indotto vari operatori di comunicazioni elettronica a stornare gli interessi di mora applicati per ritardato pagamento di alcune fatture/bollette, evitando altri casi di interruzione del servizio per mancato pagamento.

2 L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AUTORITÀ

2.1 Iter istruttorio e il compito attribuito all’Autorità dal Legislatore

Con apposito avviso, pubblicato sul sito *web* dell’Autorità il 17 aprile 2018, è stato avviato il procedimento per l’attuazione dell’art. 9, comma 1, della legge di bilancio.

Nell’avviso si prevedeva, tra l’altro, anche la convocazione di un tavolo tecnico conoscitivo con gli operatori postali al fine di approfondire e valutare le migliori tecniche operative disponibili nel mercato dei servizi postali. Considerata l’importanza del tema

per tutti gli utenti del servizio postale l'avvio del procedimento è stato comunicato anche alle Associazioni dei Consumatori.

La prima riunione del tavolo tecnico con i maggiori operatori postali, in termini organizzativi e di fatturato, si è tenuta il 2 maggio 2018.

A seguito dell'esame dei contributi pervenuti e degli approfondimenti effettuati, si è ritenuto opportuno convocare una seconda riunione per il 5 giugno 2018 al fine di valutare le osservazioni pervenute dai diversi operatori e di giungere alla redazione di un documento tecnico, possibilmente condiviso, da sottoporre a formale consultazione pubblica.

Successivamente, sebbene sia pervenuto un solo contributo scritto da parte delle associazioni dei consumatori, si è ritenuto opportuno convocarle in audizione per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

2.2 Il tavolo tecnico con gli operatori postali. La prima riunione

Nel corso della prima riunione⁶ del tavolo tecnico sono stati esaminati alcuni recenti casi di dispersione/distruzione di corrispondenza ad opera di portalettere (dipendenti da Poste Italiane e da altri operatori).

Si è analizzato anche quanto è stato stabilito dalla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni nella delibera n.179/03/CSP nella quale all'art. 7 è stata disciplinata la tempistica che deve essere rispettata da parte delle *utilities* nell'invio della fattura all'abbonato, per consentire a quest'ultimo il rispetto del relativo pagamento entro i termini di scadenza. La delibera suindicata infatti all'art.7 al comma 2 stabilisce: *“Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi l'anticipo con il quale la fattura è inviata all'abbonato rispetto alla data di scadenza dei pagamenti, anticipo che non può essere inferiore a quindici giorni. Il pagamento entro i termini di scadenza, con le modalità indicate, libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione all'organismo di telecomunicazioni dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati all'abbonato.”*

A conclusione della riunione, è stato chiesto agli operatori di fornire:

⁶ Alla riunione hanno partecipato i seguenti operatori postali o associazioni di operatori postali: AssoPostale, Consorzio A.Re.L. (Agenzie Recapito Licenziatari), Fulmine Group, inPoste.it-tNotice, Mail Express Poste Private, Nexive, Poste Italiane, Citypost, Selecta, Hibripost, Smmart Post, Rotomail.

1. le informazioni tecniche e di dettaglio di cui gli operatori postali dispongono dal mittente/cliente nell'ambito dell'intero processo produttivo di recapito della posta massiva;
2. l'elenco di tutti clienti (mittenti) per cui operano;
3. la descrizione del processo produttivo di recapito della posta massiva nel dettaglio attraverso un diagramma di flusso ed una descrizione di tale diagramma dando evidenza delle singole fasi (compresa la tracciatura) di cui si compone il processo, evidenziando per ognuna di tali fasi:
 - a) gli operatori coinvolti/responsabili;
 - b) gli aspetti critici soprattutto in termini di accumulo di ritardo ed individuare possibili soluzioni per rendere più efficiente ogni fase del processo;
 - c) eventuale necessità di introdurre previsioni regolamentari a tutela di tutti i soggetti coinvolti;
4. la descrizione del sistema aziendale di monitoraggio e controllo del corretto recapito della corrispondenza (e di verifica della tracciatura effettuata) anche in assenza di eventi critici e *post* evento critico;
5. eventuali proposte regolamentari nell'ambito dei processi del recapito postale al fine di tutelare la qualità del servizio e di far conoscere ai clienti i soggetti responsabili del ritardo nel recapito delle fatture.

2.3 Le osservazioni inviate dagli operatori postali

Nelle osservazioni inviate all'Autorità da parte degli operatori postali sono state fornite le risposte ai quesiti posti nell'ambito della prima riunione; le osservazioni e i documenti trasmessi sono stati analizzati e approfonditi con particolare riguardo alla descrizione del processo produttivo relativo alla posta massiva e agli invii di fatture/bollette.

2.4 Il tavolo tecnico con gli operatori postali. La seconda riunione

Nella seconda riunione⁷ del 5 giugno 2018 gli aspetti più importanti oggetto di approfondimento hanno riguardato, innanzitutto, la definizione di “data di spedizione delle fatture” da utilizzare per dare attuazione alla previsione della legge di bilancio. È stato poi affrontato il tema delle possibili modalità tecniche per rendere evidente tale indicazione (all’esterno della busta o all’interno, sul documento, ma comunque in modo visibile dall’esterno attraverso una finestra trasparente della busta).

Preliminarmente si deve osservare che tutti gli operatori postali hanno affermato che, nel caso di servizi che prevedono la rendicontazione della consegna, i sistemi interni di tracciatura consentono di conoscere esattamente, oltre alla tipologia di contenuto della posta massiva (bollette, fatture, etc..) anche tutte le date relative alle varie fasi di cui si compone la filiera produttiva del servizio di recapito postale (data di invio da parte della *utilities* delle fatture, data di stampa ed imbustamento, data di accettazione/ingresso nella rete postale, data di recapito all’utente finale, ecc...).

Nel contempo, tuttavia, gli operatori hanno affermato che non sarebbe attualmente possibile dal punto di vista tecnico indicare all’utente finale la data di svolgimento delle varie fasi, né tantomeno sarebbe possibile stampare queste informazioni sulla busta poiché sarebbe necessario un ulteriore passaggio operativo che inciderebbe sul processo produttivo in modo rilevante e conseguentemente sugli SLA imposti nei vari contratti con le *utilities*.

Analoga posizione viene espressa dai consolidatori secondo i quali la soluzione di apporre qualsiasi tipo di data sulla busta non è auspicabile sia per motivi operativi e tecnici legati al processo produttivo, sia per l’onere che deriverebbe da tale adempimento, particolarmente gravoso nell’attuale fase di mercato.

Nell’ambito della riunione si è anche condiviso con gli operatori il perimetro regolamentare: la norma della legge di bilancio si rivolge solo alla tipologia di clienti/mittenti che forniscono servizi pubblica utilità e gli invii da considerare sono quelli contenenti fatture/bollette.

Tutti gli operatori postali ed i consolidatori presenti al tavolo hanno concordato sulla definizione fornita dall’Autorità di data di spedizione, pur rimanendo nelle loro posizioni relativamente agli attuali limiti operativi aziendali di carattere tecnico/economico - finanziario che impedirebbero una rigorosa implementazione della norma.

⁷ Alla riunione hanno partecipato i seguenti operatori postali o associazioni di operatori postali: AssoPostale, Consorzio A.Re.L. (Agenzie Recapito Licenziatari), Fulmine Group, inPoste.it-tNotice, Mail Express Poste Private, Nexive, Poste Italiane, Postel, Citypost, Selecta, Hibripost, Smmart Post.

Sul posizionamento dell'indicazione della data (all'interno della busta ma visibile attraverso apposita finestra trasparente o all'esterno direttamente sulla busta) sono state rappresentate posizioni diverse.

Poste Italiane e Postel hanno affermato che risulta attualmente impossibile - sia per l'operatore di recapito sia per lo stampatore - stampare l'indicazione della data sulla busta. Lo stampatore/consolidatore, invece, sarebbe in grado di stampare una data (coincidente con quella della ricezione del flusso o della stampa) all'interno della bolletta in uno spazio predefinito (ma non potrebbe trattarsi della data puntuale di spedizione, non essendo un'informazione certa al momento della stampa). Tale soluzione, ad avviso delle Società, assicurerebbe una tutela sostanziale per il consumatore, in quanto:

- si tratterebbe dell'unica data apponibile con certezza;
- qualora la data di ricezione del flusso o della stampa fosse a ridosso della data di scadenza, il ritardo risulterebbe chiaramente dovuto al mittente e, quindi, il consumatore avrebbe il diritto di richiedere la mancata applicazione della mora.

Postel, inoltre, ha suggerito di approfondire quanto previsto, sempre dalla legge di bilancio 2018⁸, in materia di fatturazione elettronica: si stabilisce, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2019, le fatture debbano essere inviate al c.d. "SDI" (Sistema di interscambio). In quest'ottica potrebbe essere approfondita la possibilità di stampare la data di "accettazione" dello SDI.

Fulmine Group, ha spostato l'attenzione sulla tempistica entro la quale le società di pubblica utilità dovrebbero inviare i dati relativi alle fatture agli operatori postali/consolidatori. Considerate tutte le fasi di cui si compone il processo produttivo, nonché i giorni che trascorrono da una fase all'altra, per fare in modo che l'utente finale riceva la bolletta nei tempi prestabiliti per il relativo pagamento, andrebbe imposta in capo alle *utilities* una tempistica di spedizione delle fatture (almeno 35 giorni prima della scadenza della fattura stessa).

Una soluzione alternativa è stata proposta da "TNotice" ed è quella di sfruttare una tecnologia che consente all'utente, tramite un apposito codice già presente sulle bollette, di conoscere la data esatta di spedizione inviando un sms a tale codice (e ricevendo un sms di ritorno con tale informazione).

⁸ (Cfr. art. 1, comma, 909, della legge di bilancio: «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura»).

TNotice, inoltre, ha segnalato che gli obblighi di fattura elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano solo ad una limitata popolazione di soggetti giuridici (circa 6 milioni di partite iva), mentre per la maggioranza dei consumatori le “bollette”, sarebbero sempre veicolate attraverso il servizio postale.

Un altro aspetto fondamentale emerso nella riunione riguarda i tempi di consegna delle fatture da parte dei consolidatori agli operatori postali.

Da una prima disamina è emerso che lo *slot* temporale che va dall’emissione della fattura da parte delle *utilities* fino all’invio nella rete dell’operatore postale risulta pari a un minimo di un giorno fino ad un massimo di cinque giorni e comprende il processo di stampa e imbustamento fino alla messa a disposizione all’operatore di recapito.

In conclusione, sono emerse dagli operatori partecipanti al tavolo tre ipotesi di soluzioni tecniche.

La prima soluzione dovrebbe consistere nella stampa all’interno della fattura, a cura del consolidatore, della data di consegna della stessa allo “SDI (Sistema di Interscambio)”, tenuto conto di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018⁹.

La seconda soluzione dovrebbe consistere nell’inserimento a cura del consolidatore di una indicazione all’interno del contenuto della fattura quale:” spedita entro il xx/xx/xxx”, definendo poi con precisione la data da inserire che coinciderebbe con la data di ricezione del flusso inviato dall’*utility* o della data di stampa a cui aggiungere l’indicazione del numero di giorni coincidente con i tempi, così come definiti contrattualmente con le *utilities*, entro i quali le bollette devono essere consegnate dal consolidatore per l’accettazione all’operatore postale.

La terza soluzione dovrebbe consistere nell’obbligo per l’operatore postale di apporre la data di spedizione (accettazione/ingresso nella rete dell’operatore postale, con la indicazione “spedita il xx/xx/xxx”) sulla busta contenente la bolletta/fattura nel momento in cui l’operatore riceve/accetta materialmente la corrispondenza da inviare al recapito.

2.5 Le ulteriori osservazioni inviate dagli operatori postali

Successivamente alla conclusione del tavolo tecnico alcuni operatori hanno formalizzato la loro posizione. Tutti gli operatori fanno cenno alle nuove norme che

⁹ Art. 1, comma 909.

entreranno in vigore per la fatturazione elettronica che prevede l'obbligo del deposito nel cassetto fiscale del cittadino delle fatture.

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 909), come già più volte ricordato, introduce a decorrere da gennaio 2019 la possibilità di disporre delle fatture elettroniche.

Ad avviso di Poste Italiane tale norma sembra implicare che:

- dal 1° gennaio 2019 sussiste l'obbligo di invio in elettronico di tutte le fatture in formato elettronico, ivi incluse quelle destinate ai consumatori, attraverso il c.d. SDI;
- le fatture sono messe a disposizione dei consumatori dall'Agenzia delle Entrate;
- i documenti successivamente inviati direttamente ai consumatori (se richiesto) in formato fisico e/o elettronico sono da considerarsi copia della fattura.

Poste Italiane ritiene quindi applicabile la prima soluzione tecnica (consistente nella stampa, all'interno della fattura a cura del consolidatore della data di consegna della stessa allo "SDI (Sistema di Interscambio)", tenuto conto di quanto previsto dalla legge di bilancio ed afferma che le disposizioni citate devono essere prese in considerazione sotto un duplice punto di vista: la data di spedizione della fattura di cui all'art. 9 della legge di bilancio verrà a coincidere – a far data dal 1° gennaio 2019 – con quella in cui viene "spedita" (ovvero resa disponibile al cliente) a norma del successivo comma 909 del medesimo articolo; in ogni caso la previsione in materia di fatturazione elettronica inciderà inevitabilmente sul processo, già in corso da anni, di digitalizzazione della corrispondenza, riducendo sensibilmente il numero di fatture che saranno inviate esclusivamente in formato cartaceo ed istituendo per tutte le fatture un sistema "certificato" che consentirà ai destinatari e – in caso di contenzioso – alle Autorità competenti di individuare con certezza la data in cui il mittente ha emesso la fattura. Ne deriva secondo Poste Italiane che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme contenute nella suddetta legge e dell'accelerazione della digitalizzazione delle fatture, si impone un approccio di *policy* regolatoria che non generi ulteriori oneri a carico degli attori della filiera produttiva del mercato postale. Tale mercato, come noto, è in strutturale declino e dunque occorre prediligere soluzioni meno impattanti e più in armonia col contesto normativo generale, quale può essere quello della comunicazione al destinatario della data di caricamento della fattura sullo SDI.

Ad avviso di Selecta l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati e, specificatamente, nell'ambito B2C (Business to Consumer),

costituisce una innovazione risolutiva in relazione alla tematica della certezza della data di spedizione della fattura agli utenti finali. Ciò in quanto la fattura si considera recapitata all'utente finale al superamento dei controlli effettuati dal sistema di interscambio SDI, che provvede ad inviare al trasmittente una ricevuta di recapito, la quale contiene anche la data di ricezione della fattura da parte del destinatario. Non vi è dubbio secondo il consolidatore Selecta che il passaggio al sistema di fatturazione elettronica, favorendo una completa automazione e integrazione dei processi tra le parti, consentirebbe all'utente finale di conoscere precisamente la data in cui la fattura gli viene recapitata.

Per quel che concerne la seconda soluzione tecnica (inserire a cura del consolidatore una indicazione sulla fattura: “spedita entro il xx/xx/xxx”) Poste Italiane non è pregiudizialmente contraria a tale ipotesi, l'operatore tuttavia evidenzia che l'indicazione proposta presenti, comunque, un margine di incertezza – nient'affatto irrilevante – in ordine all'effettiva data di spedizione della fattura, per le seguenti ragioni:

- si tratta di una stima basata sugli SLA medi concordati tra i clienti mittenti e gli stampatori, in presenza di SLA effettivi che possono differire sostanzialmente tra un rapporto contrattuale e l'altro;
- si presuppone che non si verifichino “anomalie” nelle fasi successive alla fase di stampa (quali imprevedibili ritardi / scioperi / altre cause che impediscano la “postalizzazione” nei tempi originariamente previsti/prevedibili).

In ogni caso Poste Italiane afferma che, qualora si dovesse optare per tale soluzione, tale informazione non dovrà essere inserita nel blocco indirizzo visibile in “finestra”, al fine di non coinvolgere l'operatore di recapito nella “catena” delle responsabilità, specie nell'ipotesi in cui la spedizione fosse consegnata dallo stampatore all'operatore di recapito successivamente alla data prevista/stampata sulla fattura. Ciò non pregiudicherebbe, comunque, il diritto del destinatario a ricevere l'informazione in questione, visibile dallo stesso all'atto dell'apertura dell'invio. Andrebbe inoltre ribadito che, secondo principi oramai consolidati, il destinatario della comunicazione non potrà chiedere alcun tipo di indennizzo/penale all'operatore postale, avendo quest'ultimo un rapporto contrattuale esclusivamente con l'azienda mittente.

Assopostale ritiene che tra le soluzioni tecniche ipotizzate la più percorribile risulta essere soltanto la seconda precisando che il “postalizzatore” mantiene il rapporto esclusivamente con il mittente e non con il destinatario, pertanto eventuali disservizi devono essere comunicati esclusivamente al mittente/affidatario e specifica che non dovrà verificarsi alcuna ricaduta di costi sul “postalizzatore”.

Il consolidatore Selecta, sulla seconda soluzione, afferma che imporrebbe agli stampatori/consolidatori l'inserimento di una dicitura volta ad individuare la data di

ricezione dei flussi di stampa e la data entro la quale la busta contenente la fattura viene consegnata all'operatore postale incaricato del recapito, sulla base delle tempistiche afferenti i livelli di servizio indicati nei contratti con i singoli clienti. Il consolidatore osserva che i livelli di servizio vengono concordati in maniera differenziata con ogni singolo cliente, a seconda delle esigenze produttive di quest'ultimo e, molto spesso, risultano differenziati anche per singoli servizi afferenti il medesimo cliente; pertanto non è possibile individuare un lasso temporale univoco.

Selecta aggiunge inoltre che il consolidatore dopo avere ricevuto gli *spool* di stampa non potrebbe limitarsi al solo posizionamento dei dati variabili all'interno del *layout* del documento, ma sarebbe tenuto ad inserire a sua volta un dato variabile, differenziato per ogni *spool* di stampa, che comporterebbe un rallentamento nelle già ristrette tempistiche di lavorazione richieste dai clienti. Questa soluzione imporrebbe dunque ai consolidatori e alle società fatturatrici la modifica di tutti i *layout* di stampa e la predisposizione di un apposito spazio nel quale inserire la dicitura "spedita entro il xx/xx/xx", con conseguenti maggiori costi e oneri.

In merito all'implementazione della seconda ipotesi di soluzione tecnica Nexive ritiene che la dicitura "spedita entro" apposta dal consolidatore all'interno della comunicazione sia idonea a garantire la tutela dell'utente e a raggiungere il fine individuato dalla normativa. Pur trattandosi di una data presunta, infatti, individua comunque con certezza un termine ultimo entro il quale la comunicazione dovrà essere spedita. Ad assolvere la funzione di certezza Nexive ricorda che tale data avrebbe comunque sempre la possibilità di riscontro mediante confronto con la data di accettazione che risulta sempre disponibile nei sistemi di reportistica di Nexive. La Società ritiene tuttavia che, per essere una misura efficiente, la data di spedizione dovrebbe essere stabilita almeno cinque giorni dalla data di ricezione dei flussi (j+5, indicando con j il giorno di ricezione dei flussi per la stampa). Prevedere un termine inferiore potrebbe infatti causare una serie criticità in caso di ritardo.

Per quel che concerne la terza ipotesi di soluzione tecnica (l'operatore postale appone la data di spedizione intesa come accettazione/ingresso nella propria rete, con la dizione "spedita il xx/xx/xxx" sulla busta contenente la bolletta/fattura nel momento in cui riceve la corrispondenza da inviare al recapito.) Poste Italiane afferma che tale soluzione appare attualmente particolarmente onerosa, non solo per gli operatori postali (che sarebbero costretti a cambiare profondamente i propri processi produttivi), ma anche per i destinatari delle comunicazioni (che la norma oggetto di approfondimento del tavolo tecnico si propone di tutelare). Il cambiamento dei processi produttivi, infatti, finirebbe per "appesantire" le attuali lavorazioni ripercuotendosi inevitabilmente sui tempi di

consegna. In altri termini, l'apposizione della data di spedizione sulla busta farebbe sì che la spedizione giunga al destinatario con tempi più lunghi (stimabili in almeno 1-2 giorni) rispetto alla situazione attuale, ossia farebbe sì che le fatture arrivino ancor più a ridosso della scadenza, peggiorando – da un punto di vista sostanziale – il livello di tutela dei destinatari. Ciò senza considerare gli aggravii di costo derivanti da una simile revisione dei processi, che comportando una minor competitività dei servizi di recapito acquistata dai mittenti, si tradurrebbe senza dubbio in maggiori costi per l'utenza destinataria delle comunicazioni (si pensi al contributo relativo alle spese di spedizione già oggi applicato da tutti i mittenti/gestori di servizi di pubblica utilità ai destinatari).

Per tali ragioni Poste Italiane chiede che tale soluzione non sia inserita nel novero di quelle ritenute percorribili dall'Autorità ed evidenzia che al fine di prevedere l'implementazione di tale *policy* per le sole fatture (evitando di estendere ritardi e maggiori costi sul resto della corrispondenza massiva) un'attività di questo tipo implicherebbe l'onere per il mittente di dichiarare il contenuto dell'invio quale fattura e l'implementazione di una gestione separata di tali invii rispetto agli altri.

Selecta ritiene che quest'ultima soluzione non risulterebbe di facile attuazione in quanto attualmente nessuno degli operatori coinvolti (consolidatori o operatori postali) inserisce dati variabili sull'esterno della busta e sarebbe quindi necessario introdurre una ulteriore fase produttiva con conseguente aggravio sugli investimenti e costi operativi. In aggiunta, tale ipotesi risulterebbe contraria alle logiche di spedizione a mezzo posta massiva, che per definizione non può essere tracciata, con ogni conseguente modifica degli *standard* di recapito adottati dalle maggiori aziende fatturatrici.

Nexive ritiene che tale soluzione non può in alcun modo ritenersi efficiente poiché non sostenibile da parte degli operatori postali, in quanto questo passaggio aumenterebbe i tempi che intercorrono tra l'accettazione e il recapito al punto che risulterebbe impossibile il rispetto degli SLA pattuiti con i rispettivi clienti.

In ultima analisi Nexive chiede all'Autorità di valutare la possibilità di assicurare agli utenti l'informazione tramite sito internet e, in aggiunta, tramite *call center*.

Secondo l'operatore Fulmine l'Autorità potrebbe farsi promotrice di una regolamentazione – “Codici di Condotta” - nella quale a tutela del cittadino e per evitare allo stesso l'impossibilità di rispettare i termini di pagamento, siano previsti tempi congrui della data di scadenza delle fatture e/o avvisi di pagamento.

In conclusione, comunque Fulmine ritiene che tra le soluzioni tecniche ipotizzate la più percorribile risulta essere soltanto la seconda che però preveda l'inserimento a cura

del consolidatore di una indicazione all'interno del documento "stampata il" che ad avviso dell'Operatore costituisce l'unica data certificabile.

2.6 L'audizione con le Associazioni dei Consumatori

Con lettera del 6 giugno 2018, a seguito delle due riunioni del tavolo tecnico già svolte e della ricezione di apposito contributo da parte di una Associazione dei Consumatori, si è ritenuto opportuno convocare le associazioni per acquisire le loro osservazioni sul tema oggetto del procedimento.

Tutte le associazioni dei consumatori sono concordi sul fatto che l'ipotesi di soluzione che la norma sembra indicare è quella che sulla busta contenente la bolletta/fattura sia stampata l'indicazione "spedita il xx/xx/xxxx", intendendo come data, quella di immissione della fattura nella rete postale (come nei precedenti paragrafi definita). Tale indicazione consentirebbe all'utente finale di individuare, facilmente ed in modo immediato, le responsabilità di eventuali ritardi nel recapito delle bollette soprattutto nel caso sia possibile confrontare tale data con le informazioni derivanti da una regolamentazione di settore come quella presente nel settore delle comunicazioni elettroniche e prevista dalla delibera n.179/03/CSP¹⁰.

Cittadinanzattiva, a fronte dell'adozione dell'implementazione della soluzione condivisa, auspica che venga realizzata da parte dell'Autorità anche una normativa in merito agli indennizzi automatici dovuti all'utenza anche in una ottica di riforma delle carte dei servizi degli operatori così come già avvenuto nel settore delle comunicazioni elettroniche.

U.DI.CON., concordando con la soluzione sopra condivisa, chiede di incentivare l'implementazione presso tutti gli operatori del sistema di tracciatura con riscontro anche all'utente finale (attraverso un apposito scontrino) al fine di fornire la certezza non solo della spedizione ma anche della consegna.

ADOC, nel concordare con tutto quanto sopra premesso, invita l'Autorità ad attenersi al testo chiaro della legge di bilancio 2018, fornendo finalmente al consumatore

¹⁰ Art 7. (Pagamento del servizio).

2. Gli organismi di telecomunicazioni indicano **nelle carte dei servizi l'anticipo con il quale la fattura è inviata all'abbonato rispetto alla data di scadenza dei pagamenti, anticipo che non può essere inferiore a quindici giorni**. Il pagamento entro i termini di scadenza, con le modalità indicate, libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione all'organismo di telecomunicazioni dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati all'abbonato.

un primo punto di riferimento certo, in relazione alla data di spedizione delle fatture. Sottolinea, inoltre, l'importanza della data di consegna come ulteriore dato di verifica e certezza per l'esercizio di numerosi diritti a vantaggio del consumatore, benché non esplicitamente indicato dalla norma di riferimento. Esprime, in generale, un parere favorevole sulla chiara previsione inserita nella legge di bilancio 2018, perché potrebbe in potenza e soprattutto se affiancata ad altri elementi come la data di consegna consentire al consumatore di non vedersi addebitato reimporti, come per esempio dovuti ad interessi di mora che nel passato erano difficili da recuperare anche a causa della totale incertezza nella tracciabilità della posta massiva.

Infine tutte le associazioni hanno chiesto all'Autorità di farsi parte attiva nei confronti delle altre autorità di vigilanza sui servizi di pubblica utilità al fine di attuare una regolamentazione di settore analoga a quella citata e contenuta nella delibera dell'Autorità n.179/03/CSP.

2.7 Benchmark internazionale

In ambito europeo, il fenomeno del ritardato o mancato recapito della corrispondenza massiva ha una scarsa rilevanza pertanto nessun Paese europeo lo ha disciplinato attraverso una regolamentazione specifica. Si aggiunge che solo 15¹¹ Autorità appartenenti al ERGP (il gruppo dei regolatori europei nel settore postale) hanno risposto alla richiesta di informazioni.

Si evidenzia che dalle informazioni non sono emersi spunti rilevanti ai fini del procedimento in oggetto e che in diversi Paesi europei la posta massiva viene trattata in modo analogo all'Italia: non risultano quindi ben definite le responsabilità in capo ai diversi soggetti facenti parte del processo produttivo nel recapito delle fatture all'utenza finale.

In particolare il *benchmark* ha riguardato due aspetti fondamentali: il funzionamento del servizio di recapito di prodotti postali quali fatture/bollette spedite ai consumatori da parte di società di pubblica utilità con riguardo in particolare alla presenza o meno di meccanismi di localizzazione della corrispondenza all'interno del processo produttivo, l'altro relativo agli eventuali disservizi arrecati all'utenza con specifico *focus* sulla possibilità di poter individuare la responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel

¹¹ La Croazia, la Lettonia, la Grecia, l'Estonia, l'Austria, l'Ungheria, la Repubblica Slovacca, la Spagna, il Portogallo, Cipro, la Lituania, i Paesi Bassi, la Svezia, la Norvegia, la Germania e la Francia.

processo di recapito (stampatori/consolidatori, operatori postali) o in capo alle società di pubblica utilità.

Inoltre, si è chiesto alle altre ANR se a prescindere da eventuali tecniche di localizzazione della corrispondenza massiva esistano delle metodologie per rendere leggibile e disponibile all'utente destinatario la data di spedizione delle fatture da parte delle società di pubblica utilità, intesa come data di immissione della corrispondenza massiva all'interno della rete postale.

In merito al primo aspetto ovvero all'utilizzo o meno di servizi a valore aggiunto di localizzazione nell'ambito del recapito di fatture, tutti i Paesi, ad eccezione dell'Estonia, vale a dire il Portogallo, la Lituania, la Norvegia e la Germania e la Slovacchia hanno risposto che non prevedono servizi di localizzazione aggiuntivi per il recapito di fatture/bollette all'utenza.

In Estonia ed in Norvegia è possibile scegliere un servizio che preveda la localizzazione delle fatture ma è molto più costoso.

In Portogallo la localizzazione delle fatture dipende dai contratti commissionati tra le società di pubblica utilità e gli operatori postali. In Lituania la posta cumulativa esula dal campo di applicazione del servizio postale universale, l'Autorità nazionale di settore afferma che il mercato della posta cumulativa non è regolamentato ed in genere, gli operatori postali si avvalgono di contratti che specificano i servizi offerti e le relative condizioni (con o senza localizzazione).

In Germania gli operatori postali non sono tenuti a fornire il servizio di localizzazione, tuttavia l'Autorità di settore, BNetzA, afferma che sul mercato potrebbero esserci alcuni operatori che forniscono tale servizio come *extra*, ma l'Autorità non dispone di informazioni in merito.

Un caso particolare è rappresentato dalla Repubblica Slovacca dove il servizio di recapito della posta massiva non è localizzato, ma sono presenti sulle buste delle fatture dei timbri che indicano quindi la data di spedizione della bolletta.

Con riguardo al secondo aspetto vale a dire alla possibilità di individuare le varie responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo produttivo (che va dal mittente/società di pubblica utilità al destinatario/utente) si sono rilevate posizioni piuttosto diversificate a seconda della normativa vigente nei singoli Stati membri.

In Lettonia, Grecia, Estonia, Ungheria, Croazia, Cipro, Repubblica Slovacca, in caso di ritardato recapito delle fatture, non essendo presente un sistema in base al quale poter tenere traccia della data di spedizione delle fatture da parte dell'operatore postale,

naturalmente la responsabilità non è imputabile né all'operatore postale, né alla società che fornisce i servizi di pubblica utilità, né allo stampatore/consolidatore.

In Portogallo la responsabilità per il ritardo nel recapito della consegna ricade comunque sull'operatore postale.

2.8 Benchmark nazionale

Il confronto “nazionale” sulla regolamentazione posta in essere dalle altre Autorità di vigilanza nei mercati dei servizi di pubblica utilità finalizzato a conoscere se nella normativa vigente risultano presenti degli obblighi che impongano alle società di pubblica utilità il rispetto di determinate tempistiche per la spedizione delle bollette così come avviene nel settore delle Comunicazioni Elettroniche in virtù dell'applicazione della delibera n.179/03/CSP ha dato esito negativo.

Si può affermare che ad oggi il quadro normativo e regolamentare vigente non prevede l'obbligo per le società di pubblica utilità di rispettare determinate tempistiche in merito ai tempi di spedizione delle bollette/fatture che favorisca l'individuazione da parte del destinatario della data di spedizione delle fatture da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

3 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ

Sulla base della documentazione e degli approfondimenti condotti ed in base a quanto emerso nell'ambito delle due riunioni del tavolo tecnico, anche a seguito delle osservazioni trasmesse dagli operatori, sentite le Associazioni dei Consumatori, è stato quindi possibile valutare le ipotesi di soluzione sottoposte all'attenzione dell'Autorità, ed elaborare una proposta finale, da sottoporre alla consultazione pubblica, sulle modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità.

3.1 Ipotesi di una soluzione tecnica per la definizione delle modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità

3.1.1 I limiti della prima soluzione proposta dagli operatori: stampa a cura del consolidatore della data di accettazione dello SDI all'interno della fattura

Per quel che concerne la prima soluzione che consiste nella stampa a cura del consolidatore della data di accettazione dello SDI (Sistema di Interscambio) all'interno della fattura l'Autorità la ritiene inadeguata a causa di limiti derivanti dalla legge di bilancio.

Diversamente da quanto espresso da alcuni operatori l'Autorità ritiene che gli obblighi per la fattura elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano solo ad un limitato numero di soggetti giuridici (circa 6 milioni di partite iva), escludendo l'utenza *retail*, consentendo quindi al consumatore di non ricevere la fattura in formato elettronico e di continuare a riceverla in formato "analogico" (cartaceo).

La soluzione tecnica di ricorrere alla stampa della data a cura del consolidatore di accettazione dello SDI all'interno della fattura appare pertanto non coerente con le previsioni della norma in quanto non è applicabile a tutta l'utenza finale.

Quesito n. 1

Tutto ciò premesso, alla luce della legge di bilancio e degli obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica, quali sono gli orientamenti in merito alla soluzione consistente nella stampa a cura del consolidatore della data di accettazione dello SDI all'interno della fattura?

3.1.2 I limiti della seconda soluzione proposta dagli operatori: stampa della indicazione "spedita entro il xx/xx/xxxx" a cura del consolidatore all'interno della fattura

La seconda soluzione consiste nell'inserimento a cura del consolidatore di una indicazione ("spedita entro il xx/xx/xxx") sulla fattura. L'indicazione potrebbe riguardare, poi, la data di ricezione del flusso inviato dall'*utility* o la data di stampa a cui aggiungere un dato numero di giorni, così come definiti contrattualmente con le *utilities*, necessari per procedere all'accettazione/immissione nella rete dell'operatore postale.

Tale indicazione, inoltre, sarebbe inserita dal consolidatore il quale come noto interviene nella fase precedente all'accettazione della corrispondenza nella rete di recapito postale.

Il limite evidente della soluzione tecnica ipotizzata riguarda la genericità dell'indicazione: "spedita entro il xx/xx/xxxx" e non "spedita il xx/xx/xxxx". Non vi è,

quindi, la certezza richiesta dalla norma in merito alla data di spedizione per le seguenti ragioni:

- si tratta di una stima basata sugli SLA medi concordati tra i clienti mittenti e gli stampatori, in presenza di SLA effettivi che possono differire sostanzialmente tra un rapporto contrattuale e l'altro;
- presuppone che non si verifichino “anomalie” nelle fasi successive alla fase di stampa (quali imprevedibili ritardi / scioperi / altre cause che impediscano la “postalizzazione” nei tempi originariamente previsti/prevedibili).

Pertanto, tale soluzione non rende chiara e certa la data di spedizione delle fatture da parte delle *utilities*”.

Quesito n. 2

Tutto ciò premesso quali sono gli orientamenti in merito alla soluzione consistente nell’inserimento in fattura a cura del consolidatore dell’indicazione “spedita entro il xx/xx/xxx?”

3.1.3 Terza soluzione: la soluzione tecnica proposta

Tutto ciò premesso l’Autorità ritiene che la terza soluzione sia quella preferibile perché più coerente con il dettato della norma della legge di bilancio, sebbene possa comportare un aggravio in termini di investimenti e costi operativi per gli operatori postali.

Come già detto, essa consiste nell’apposizione da parte dell’operatore postale della data di spedizione (accettazione/ingresso nella propria rete, con l’indicazione “spedita il xx/xx/xxx) sulla busta contenente la bolletta/fattura nel momento in cui riceve la corrispondenza da inviare al recapito.

Questa soluzione infatti è l’unica che fornisce la certezza della data di spedizione consentendo quindi all’utente finale di individuare più facilmente le responsabilità di eventuali ritardi nel recapito delle bollette soprattutto nel caso sia possibile confrontare tale data con le informazioni derivanti da una regolamentazione di settore come quella adottata, per esempio nelle comunicazioni elettroniche con la citata delibera n.179/03/CSP.

Quesito n. 3

Tutto ciò premesso quali sono gli orientamenti in merito alla soluzione tecnica consistente nella stampa sulla busta contenente la fattura, a cura dell'operatore postale, della data di spedizione intesa come la data di accettazione/ingresso nella sua rete di recapito postale?

Alla luce delle tre soluzioni tecniche ipotizzate l'Autorità richiede agli operatori di fornire, per ciascuna di esse, una stima dei costi derivanti dalla revisione dei processi produttivi, in modo da consentire una misurazione quantitativa degli effetti della regolamentazione.

3.1.4 La tempistica di attuazione

Si ritiene che un periodo transitorio di 6 mesi dalla pubblicazione della delibera finale possa essere considerato congruo per gli operatori postali per adeguare i propri sistemi produttivi al fine di procedere alla stampa della data di spedizione sulle buste che contengono le fatture.

Quesito n. 4

Si condividono le considerazioni dell'Autorità in merito alla tempistica di attuazione delle nuove modalità tecniche e operative?